



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente - Relatore
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Centrale Circostrizionale per l'elezione della Camera dei deputati, costituito presso la Corte di appello di Bari, con provvedimento del 30 gennaio 2018 ha ricusato le liste dei candidati presentate per le elezioni della Camera dei deputati del 4 marzo 2018 dal gruppo "SìAmo";
- rilevato che l'Ufficio ha motivato la decisione, evidenziando che la lista "SìAmo" ha presentato 120 sottoscrizioni valide per il Collegio n.1, 72 sottoscrizioni per il Collegio n. 2, 375 sottoscrizioni per il Collegion. 3 e nessuna sottoscrizione per il Collegio n. 4;

M
g
S
o
An

- che quindi, solo per il Collegio n.3 risultava presentato il numero minimo di sottoscrizioni previsto dalla legge con conseguente venir meno del rispetto del limite minimo di presentazione in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione Camera e della Regione per il Senato;
- rilevato che avverso il provvedimento di riconsiliazione della lista "SìAmo" è stato proposto ricorso in data 1 febbraio 2018 dal sig. Emiliano Gioia, in qualità di rappresentante della lista, che deduce l'illegittimità del provvedimento e ne chiede l'annullamento, in quanto:
 - nessuna norma prevede il criterio dell'arrotondamento per eccesso del numero frazionario, corrispondente ai due terzi del numero dei collegi plurinominali in una Circoscrizione o Regione, per l'ammissione di una lista che abbia raccolto le firme per la presentazione dei candidati non in tutti i collegi della stessa Circoscrizione o Regione; l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno è irragionevole e restrittiva, in quanto, laddove la Circoscrizione o Regione è composta solo da due collegi plurinominali, si pretende che nel calcolo della soglia dei due terzi ($2/3 \times 2 = 1,33$) l'arrotondamento avvenga con riferimento all'unità superiore e non a quella inferiore, il che finisce per comprimere, anziché favorire, la nascita di nuove formazioni politiche, in violazione delle norme costituzionali;
 - la presentazione della lista "SìAmo" è stata ostacolata da una disposizione discriminatoria rispetto all'esonero previsto per le formazioni politiche o gruppi parlamentari esistenti nell'ultima legislatura; l'art. 18 bis, comma 3, d.P.R. 361/57 e ss. mm.

obbliga le nuove formazioni politiche alla raccolta delle firme dei sottoscrittori in tempi strettissimi, peraltro, costrette ad attendere la determinazione dei collegi elettorali, avvenuta con d.lgs. del 19 dicembre 2017, a differenza dei partiti politici o gruppi parlamentari, che ne sono esonerati e sostanzialmente risultano avvantaggiati nella competizione elettorale;

- la molteplicità degli adempimenti richiesti per la formazione delle liste dei candidati in margini temporali ridottissimi, stante l'estrema difficoltà di raccogliere ed autenticare tutte le firme necessarie a presentare la lista, raccogliere e ripartire le candidature per collegi elettorali, raccogliere i certificati elettorali, non assicura una condizione di parità ai cittadini per la partecipazione alle competizioni elettorale e ne svilisce i diritti politici, in violazione dell'art. 3 Cost.;
- il gruppo politico SìAmo è stato, quindi, discriminato dai tempi imposti dalle nuove norme nella raccolta delle firme, nonostante la riduzione ad un quarto del numero dei sottoscrittori, cosicché si richiede, in via principale, di accettare le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali 1-2-3-4 della Camera, in subordine, di accettare le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei suddetti collegi plurinominali, applicando l'ordinario arrotondamento dei decimali e, in ulteriore subordine, di ammettere con riserva le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei suddetti collegi plurinominali della Camera, prolungando il termine di raccolta

1
3
a

firme sulle liste dei candidati già presentate fino al 2 marzo p.v.;

- lette le deduzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, nelle quali si ribadiscono le ragioni della ricsuzione della lista e si precisa che, pur applicando il criterio dell'arrotondamento per difetto, proposto dal ricorrente, la lista comunque, non poteva essere ammessa, non avendo presentato un numero minimo di sottoscrizioni in almeno due collegi;

- ritenuto che il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto:

- l'art. 18 bis d.P.R. 361/57, come modificato dalla l. 165/2017, prevede che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione a pena di inammissibilità, cosicché, nel caso in cui vi siano solo due collegi, il limite minimo dei due terzi, previsto dalla legge, è necessariamente superiore all'unità. L'interpretazione del dato normativo non appare equivocabile e non è compatibile con quella proposta nel ricorso, per la semplice ragione che i due terzi di 2 non possono corrispondere a 1, che costituisce, invece, la metà del dato numerico di riferimento e dunque, è inferiore alla soglia minima fissata dalla legge;

- considerato che l'art. 1, comma 1123, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge ha previsto la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature per l'elezione della Camera dei deputati di cui all'art. 18 bis, comma 1, del d.P.R. 361/57, proprio al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste e delle

candidature nella prima competizione elettorale con le nuove regole;

- che per la presentazione delle liste e delle candidature per ogni collegio plurinomiale ogni lista deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da almeno 375 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale: limite minimo che non risulta rispettato nel caso di specie in ben tre collegi;
- rilevata l'oggettiva insussistenza del presupposto essenziale di ammissibilità della lista per le carenze rilevate dall'Ufficio Centrale Circostrizionale, riconosciute dallo stesso ricorrente, che, infatti, non censura il merito del provvedimento, ma le scelte legislative;
- ritenuto che tali censure esulano dall'ambito valutativo di quest'Ufficio, che ai sensi dell'art. 23 d.P.R. cit., ha unicamente competenza a decidere sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati per le cause tassativamente indicate dall'art. 22 dello stesso d.P.R. e non su altri profili;
- che per le stesse ragioni non rientra nei poteri di questo Ufficio l'ammissione di liste con riserva né la concessione di un termine per consentire la raccolta di ulteriori sottoscrizioni necessarie a raggiungere il numero minimo, richiesto dalla legge;
- ritenuto, comunque, che non appare irragionevole il differente trattamento previsto per i partiti o gruppi, che hanno già dimostrato di avere una base elettorale, rispetto ai gruppi di nuova formazione;

- considerato, peraltro, che l'obbligo di presentazione delle liste previa raccolta di sottoscrizioni non costituisce un'innovazione introdotta dalla nuova legge elettorale;
- ritenuto che, dunque, il ricorso presentato per la lista "SiAmo" da Emiliano Gioia va rigettato;

PQM

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.


Roma, 3 febbraio 2018

I componenti

[Handwritten signatures of the panel members]
Alberto Guaita

Il Presidente

[Handwritten signature of the President]



Depositato in Segreteria
oggi, **03 FEB 2018** Ore 19.05

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. ssa Silvia ACETO
[Handwritten signature]